



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. **19232/2023** promossa da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ernesto Maria Savio del Foro di Torino

PARTE ATTRICE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI TORINO rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato

PARTE CONVENUTA

Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 28.12.2022, notificato il 18.7.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi degli artt. 29 e 30 D. Lgs. 286/98.

Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del titolo di soggiorno.

Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

A seguito della richiesta presentata da ██████████ in data 27.10.2021, volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, in quanto coniugato con la cittadina peruviana ██████████, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr. 2242/2022, reso di data 28.12.2022 e notificato il 18.7.2023, ha rigettato l'istanza, rilevando carenze documentali con riferimento al contratto di locazione registrato, al certificato di idoneità alloggiative e alla documentazione comprovante l'esistenza di un reddito idoneo in relazione alla composizione del nucleo familiare.

In particolare, con provvedimento notificato il 7.3.2022 la Questura di Torino comunicava all'odierno ricorrente l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, consistenti nella carenza documentale di cui sopra.

Il ricorrente depositava in Questura l'atto di proprietà dell'immobile sito in Torino, strada del Fortino 30 (di proprietà di ██████████ - nipote della moglie del ricorrente) e il relativo certificato di idoneità abitativa, nonché la Certificazione Unica 2022 relativi ai redditi della moglie. A seguito di tale deposito, la Questura di Torino, con provvedimento notificato il 15.5.2022, produceva una nuova comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/90, contestando l'inidoneità del reddito percepito della moglie (pari a Euro 3.164,40) a sostenere il nucleo familiare e il fatto che sia l'atto di proprietà sia la idoneità alloggiativa relativi all'abitazione sita in ██████████ fossero intestati ad altra persona, ██████████, evidenziando da ultimo che il ricorrente dichiarava di risiedere in ██████████, alloggio in relazione al quale non produceva alcuna documentazione.

La difesa ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo.

In particolare, in sede di ricorso, la difesa ha precisato che il ricorrente, dopo essersi allontanato temporaneamente dall'Italia, decideva di farvi nuovamente ingresso e dimorare con la propria moglie presso la loro proprietà sita in Torino, ██████████. Il ricorrente, in data 27.10.2021, presentava, tramite kit postale, l'istanza di rilascio di permesso per motivi familiari in quanto coniuge di straniera regolarmente soggiornante in Torino.

Con riferimento ai documenti prodotti, in particolare l'atto di proprietà e il relativo certificato di idoneità abitativa relativa all'immobile sito in Torino, ██████████ e non a quello di via ██████████, la difesa ha precisato che il ricorrente viveva temporaneamente presso il nipote, unitamente alla moglie e al figlio, in quanto la titolarità dell'alloggio sito in ██████████ non poteva essere formalmente dichiarata. Al riguardo, la difesa spiegava infatti che il ricorrente e la moglie, nel 2016, stipulavano, in qualità di venditori, un atto di compravendita dell'immobile sito in ██████████ all'acquirente, sig.ra ██████████, con vendita condizionata al pagamento del prezzo entro fine febbraio 2018. Poiché tale pagamento non veniva effettuato, in data 16.11.2022 veniva stipulata avanti al notaio Paolo Bonomo la risoluzione di vendita per mutuo consenso (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo) e il ricorrente e la moglie ritornavano ad essere proprietari di tale immobile con effetto retroattivo: per tali ragioni, prima di tale atto pubblico, non poteva essere richiesta l'idoneità abitativa relativamente a tale appartamento.

Infine, con riferimento alla situazione reddituale della sig.ra ██████████, proseguiva la difesa evidenziando che, dalla Certificazione Unica 2022, risulta un reddito imponibile pari a euro 6.562,94 e non pari a euro 3.614,40, come indicato erroneamente nel provvedimento impugnato (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo).

Con comparsa di costituzione del 4.4.24, si è costituita l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo parte resistente la carenza della documentazione prodotta comporta necessariamente il rigetto della domanda, in quanto, con riferimento all'immobile sito in [REDACTED] *“non è ancora stata prodotta l'idoneità alloggiativa, ma alcun valore potrà avere una produzione in udienza in quanto tardiva rispetto ad una istruttoria conclusa da tempo”* (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4). Inoltre, la moglie è priva di reddito sufficiente anche solo al proprio mantenimento ed è attualmente disoccupata (cfr. doc 6 comparsa di costituzione) concludendo come *“il reddito deve essere prodotto dalla moglie e non da lui”* (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3).

Infine, prosegue parte resistente, *“non si ritiene che l'Autorità giudiziaria adita possa sanare la posizione descritta, in aperta violazione della normativa sugli stranieri, veicolando il messaggio che coloro che possono fare ingresso in Italia in esenzione del visto di ingresso, e presentano una situazione carente sotto ogni punto di vista, possono comunque continuare a rimanervi in forza di un provvedimento giudiziale, mentre coloro che possono entrare in Italia solo con un visto devono rispettare le regole di settore. Ciò rappresenterebbe una intollerabile iniquità e disparità di trattamento”* (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5).

Il Giudice, con decreto depositato in data 13.11.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; all'udienza del 5.4.2024 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il giudice si è riservato la decisione.

* * *

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

È utile rammentare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 286/98 (rubricato *“permesso di soggiorno per motivi familiari”*), a mente del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato -tra le altre ipotesi- *“al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”* (comma 1, lett. c).

La citata norma richiama, pur implicitamente, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, che disciplina i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare.

Nello specifico, la suddetta disposizione onera lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità di:

a) un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;

b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Con riguardo al requisito reddituale, la norma precisa che *“ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”*.

Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, provando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma ai fini della conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari.

Nel caso di specie, sono infatti stati versati agli atti documenti attestanti la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti richiesti dalla legge (cfr. attestazione di idoneità alloggiativa dell'immobile sito in [REDACTED]), nonché la sussistenza di un reddito minimo derivante da fonti lecite e rientrante nei parametri normativi (cfr. doc. 5, 7, 8 e 10) e i rapporti di coniugio, nonché lo stato di famiglia e il certificato di residenza.

Inoltre, dal punto di vista normativo l'art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98 dispone che *“Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”*.

La Corte Costituzionale, investita della questione relativa a detta disposizione (sia pure in caso non integralmente sovrapponibile a quello presente), ha dichiarato la norma parzialmente illegittima in quanto non offriva il medesimo grado di tutela, rispetto a coloro che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento, a coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano esercitato il medesimo diritto (sentenza n.202/2013).

Così argomenta la Corte: *“L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.”*.

Ed ancora *“... questa Corte è chiamata a verificare che gli automatismi disposti dal legislatore rispecchino un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale*

coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve altresì considerare che gli automatismi procedurali (.....), devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole – come nel caso in esame – formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa (sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010).

Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l'ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l'art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali. In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. In questo senso, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli

Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU. La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite. Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale. Di conseguenza, anche sotto questo profilo deve rilevarsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per violazione dell'art. 8 della CEDU, conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida a questa Corte, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012)».

Esaminata in tale prospettiva, la normativa di settore (art. 30 TUI), anche con riferimento al caso in esame, deve essere letta nel senso che in una situazione come quella del ricorrente, nella quale sussistono in astratto i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), possa prescindersi dai requisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (e segnatamente dal possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale) e debba invece essere valorizzata la circostanza che il ricorrente risieda oramai

da molti anni in Italia – seppur in assenza di valido titolo – ed abbia qui costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente. Una diversa interpretazione della normativa verrebbe infatti a confliggere con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e si risolverebbe in una applicazione del diritto vivente contraria ai dettami della nostra carta fondamentale e dell'ordinamento sovranazionale.

In conclusione, sulla base di tali ragioni, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve pertanto accogliersi il ricorso.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, tenuto conto che parte della documentazione è stata aggiornata solo nel corso della presente causa e, quindi, successivamente all'emanazione del provvedimento amministrativo di diniego (cfr Cass Civ. n. 19947/2010).

P.Q.M.

Il Giudice, respinta ogni diversa istanza:

-Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 D.Lvo 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare;

-Compensa le spese di lite;

-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino l'8.4.2024

Il Giudice Sara Perlo